

Gli effetti della legge 122/2010: inasprite le sanzioni ed eliminata la clausola di salvezza

Nascondersi dal fisco costa caro

Esteso a diverse operazioni il reato di sottrazione fraudolenta

Pagina a cura
di PAMELA PENNESI
e GIUSEPPE RIPA

Giocare a nascondino con l'Agenzia rischia di diventare troppo rischioso. Soprattutto visti i recenti interventi legislativi contro l'elusione e volti a stringere i tempi di riscossione delle imposte, rafforzare i poteri nelle mani degli organi riscossivi e accrescere le sanzioni.

Nell'ordinamento italiano si è messo mano a tutto l'apparato riscossivo, con interventi mirati a reprimere fenomeni elusivi/evasivi, ma anche a rafforzare la garanzia di tipo penalistico, che da sempre fa da spalla a quelle di tipo amministrativo. Ora, la riformulazione dell'art. 11 del decreto n. 74 del 2000, dedicato appunto al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ridà vigore a tale precetto che, raccordato con gli altri strumenti in dotazione del Fisco, coadiuvato dalla Guardia di finanza, desta non poche preoccupazioni.

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è più un'ipotesi lontana e abbraccia le più svariate operazioni, come riscontrabile anche dalla recente giurisprudenza di legittimità; il legislatore gioca dunque anche la carta penale per dissuadere chi pensi di giocare sporco con il Fisco.

Così operazioni apparentemente finalizzate a scopi pregevoli, quali l'istituzione di un fondo patrimoniale, potrebbero invece ricadere nel reato di sottrazione fraudolenta.

È bene dunque valutare la liceità dei comportamenti conclusi dai soggetti che potrebbero avere risvolti oltre che civili anche penali, ricadendo nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del decreto n. 74 del 2000, oggetto di modifica da parte del decreto n. 78 del

2010, convertito in legge n. 122 del 2010.

L'articolo suddetto afferma espressamente che «è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (...), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva». Ciò scatta, però, al superamento della soglia di punibilità di 50 mila euro. Ma non finisce qui; difatti «se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 200 mila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni». Questo è il risultato della modifica apportata dal decreto n. 78 intervenuto ad abbassare la soglia di punibilità e a prevedere un aggravio della pena nel momento in cui gli importi ai quali il soggetto intende sottrarsi superano il quadruplo della nuova soglia di punibilità.

Oltre a ciò, si specifica che tale reato potrebbe concorrere con quello della bancarotta fraudolenta patrimoniale visto il taglio della clausola di riserva ovvero l'inciso «salvo che il fatto costituisca reato più grave». Non si dimentichi poi che anche a tale fattispecie è applicabile la confisca per equivalente a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Si tratta di un precetto penale riferito a tutte le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dichiarate o accertate, interessi e sanzioni che va poi confrontato con le possibili alternative previste a livello civile tese a sterilizzare, revocare o rendere inefficaci gli atti di disponibilità posti in essere dal soggetto per nascondere i beni allo stato; così da ripristinare la situazione precedente agli atti stessi.

—© Riproduzione riservata—



I presupposti

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
(Art. 11, Dlgs 74/2000)



REATO DI PERICOLO

(PER PREVENIRE L'INFRUTTUOSITA' DELLA RISCOSSIONE COATTIVA)



L'ipotesi delittuosa è configurata da:
alienazione simulata (assoluta e relativa);
altri atti fraudolenti (negozi giuridici o atti materiali) sui propri o altrui beni



Presupposti:
condotta fraudolenta (intenzione a rendere inefficace anche parzialmente la procedura di riscossione);
dolo specifico (volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e IVA, interessi e sanzioni)



Soglia di punibilità: 50 mila euro (imposte, interessi e sanzioni)
Al di sopra di tale soglia il reato è punito con:
reclusione da 6 mesi a 4 anni;
reclusione da 1 anno a 6 anni se l'importo da versare è $\geq$ a 200 mila euro